

IMPOSTE SUL REDDITO

La produzione di vino ai fini fiscali – parte seconda

di Luigi Scappini

La qualifica di imprenditore agricolo e la susseguente denuncia di un **reddito agrario** ex articolo 32 Tuir, in ragione di quello ordinario di impresa, **presuppone**, come noto, l'**esercizio** di un'**attività agricola** cd. per definizione, individuata, ai sensi dell'articolo 2135, cod. civ., nella **coltivazione** del **fondo**, nella **selvicoltura** e nell'**allevamento** di **animali**.

Tutte queste attività devono contemplare lo svolgimento di un **ciclo biologico** o almeno di una **parte** di esso.

Questo significa, ad esempio, che **non** si è sicuramente in presenza di un imprenditore **agricolo** quando ci si limita a **comprare** l'**uva** per poi **vinificarla** in quanto vi è **assenza** del suddetto **ciclo biologico**.

Agganciate a queste **attività** vi sono le cd. **connesse**, che di per sé consistono **sempre** in attività **commerciali**, **ma** nel momento in cui sono **esercitate** dall'**imprenditore agricolo** nel **rispetto** del requisito della **prevalenza** di utilizzo di prodotti, mezzi o forza lavoro, soggiacciono anch'esse alle **regole** proprie delle attività **agricole**.

Da un punto di vista **fiscale**, a differenza della **formulazione** sufficientemente **aperta** offerta dal Legislatore **civilistico**, **non tutte** le attività sono considerate come connesse, **ma solamente**, ai sensi di quanto previsto al comma 3 dell'articolo 32, Tuir, **quelle** individuate con cadenza biennale con un **decreto ministeriale**, tra queste vi rientra a pieno titolo la produzione del vino.

In ragione di quanto sin qui detto, l'imprenditore agricolo che coltiva la vigna, ne raccoglie i frutti (l'uva) e procede alla vinificazione, nel momento in cui rispetta la prevalenza, in termini di utilizzo di prodotti provenienti dalla propria attività principale, dichiara sempre un reddito agrario ex articolo 32, Tuir.

Ancor prima di analizzare come verificare la sussistenza della prevalenza, giova ricordare, come confermato anche dall'Agenzia delle entrate con la circolare n. 44/E/2004, che tali **attività connesse possono** essere **esternalizzate** presso soggetti **terzi**. A titolo di **esempio**, è riconosciuta la natura di attività **connessa** alla produzione di **vino** anche **quando** il processo di **vinificazione** avviene **presso** soggetti **terzi**.

Attenzione però che, come già evidenziato altre volte, l'attività connessa cd. di prodotto per far innescare la *fictio iuris* per cui si considera agricola deve **contemplare obbligatoriamente** al suo interno **almeno** una fase di **manipolazione** o di **trasformazione** dei prodotti.

Questo vuol dire che **non** si considera attività **connessa** la produzione del vino consistente, ad esempio, nell'**acquisto** del **vino sfuso** e nel successivo **imbottigliamento** e messa in **commercio**.

Unica **deroga** all'obbligo di manipolazione o trasformazione è quella per la quale i **prodotti** conservati, valorizzati e commercializzati sono i **propri**. In altri termini, la mera **vendita** di **uva da tavola** consiste in un'attività **agricola** connessa solamente quando la **cessione** ha a oggetto prodotti **provenienti** dal **proprio vigneto**, essendo obbligatoria, in tutti gli altri casi, una fase di manipolazione e/o trasformazione.

Preso atto di questo "ulteriore" requisito richiesto, vediamo quando e soprattutto come deve essere verificato il requisito della prevalenza che sicuramente pone meno problemi del suo predecessore "*nell'esercizio normale dell'agricoltura*".

In tal senso bisogna precisare come la **circolare 44/E/2004** richiamata abbia **allargato** l'utilizzo delle attività connesse, infatti, se con la **precedente** circolare n. 44/E/2002 l'attività era vista in un'ottica di **miglioramento qualitativo** del proprio prodotto esistente, **adesso** è ammesso anche un fine di aumento **quantitativo** del prodotto commercializzato **nonché** di ampliamento della **gamma** offerta, in quest'ultimo caso, fermo restando la riconducibilità dello stesso al **medesimo settore merceologico** (questo sta a significare che, fermo restando il rispetto del parametro della prevalenza determinato come vedremo, i prodotti devono essere coerenti e quindi un viticoltore non può considerare agraria anche la cessione, previa trasformazione o manipolazione, del pomodoro).

Si avrà un miglioramento:

- **qualitativo** quando, ad esempio si acquista vino da taglio presso terzi per migliorare la qualità del proprio;
- **quantitativo** quando si produce vino rosso e si acquistano altre uve per aumentare la produzione e sfruttare appieno la propria struttura produttiva e
- nella **gamma** allorquando producendo vino rosso si acquistano uve bianche per procedere alla loro vinificazione e successiva vendita del prodotto ottenuto.

Per quanto concerne le modalità di **determinazione** della **prevalenza**, si dovrà utilizzare, ove possibile, il **parametro quantitativo** confrontando la produzione propria con quella acquistata, mentre, quando si è in presenza di prodotti non omogenei tra di loro, si dovrà utilizzare il criterio del **valore normale**.

Nel caso di **mancato rispetto** della prevalenza viene azionata la cd. **franchigia** e quindi nel limite del doppio dei prodotti propri viene dichiarato un reddito agrario, mentre per l'eccedenza il reddito dovrà essere determinato analiticamente secondo le regole dell'articolo 56 e seguenti del Tuir.

Per quanto attiene i cd. **costi generali** dell'azienda, ai fini di una corretta **imputazione** si dovrà utilizzare un criterio **proporzionale**.

Un esempio numerico rende meglio.

Ipotizzando che l'azienda Alfa produce 5.000 quintali di uva e ne acquisti presso terzi altri 15.000 quintali, detto che solamente i primi 10.000 quintali trovano copertura nel reddito agrario, per individuare la quota parte di costi da imputare ai fini del calcolo analitico dell'eccedenza di reddito si dovrà applicare la proporzione $20.000 : 100 = 5.001 : X$ da cui si ricava la percentuale da applicare ai costi sostenuti che nel nostro caso è pari al 25%.

Per approfondire questioni attinenti all'articolo vi raccomandiamo il seguente corso:



Master di specializzazione
**L'AZIENDA VITIVINICOLA:
GESTIONE, CONTROLLO E FISCALITÀ**
Firenze Milano Torino Treviso Verona